



GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Frazione Fè, 2
10070 – Ceres (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici

Misura 313 - azione 2 - operazione C

Allegati al bando: Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 - Descrizione del Progetto

Allegato A.2 - Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.3 - Accordo per la progettazione e promozione di proposte di soggiorno inerenti il turismo sostenibile e accessibile nell'area GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

Allegato B. Dichiarazione di fine lavori e richiesta di collaudo

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e intitolato *“Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato”*, il cui tema strategico unificante è *“l'accesso dei prodotti e dei servizi delle microimprese verso nuovi mercati”*.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1: Diversificazione del sistema di offerta turistica locale

Linea di intervento 2: Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici

Linea di intervento 3: Accompagnamento allo sviluppo e alla creazione di impresa

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1 *“Diversificazione del sistema di offerta turistica locale”* la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- aumentare i flussi turistici nell'area GAL;
- creare un sistema di offerta turistica consolidato e duraturo nel tempo, strutturato principalmente sulla valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e naturalistiche presenti nell'area GAL;
- promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici (predisposizione di proposte che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta locale);
- diversificare e qualificare il sistema di accoglienza turistica, attraverso progetti che consentano di attrarre nuovi target turistici, primo tra tutti quello costituito dai turisti con esigenze specifiche;
- creare una rete locale di operatori turistici specializzata nell'accoglienza e nell'accompagnamento delle persone in difficoltà;
- sviluppare e adottare formule innovative di commercializzazione dell'offerta turistica (web).

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 1 del PSL del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 313.2.c – Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

<p>Obiettivi dell'operazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviare, attraverso la collaborazione delle aziende turistiche del territorio, la promozione dell'offerta turistica integrata verso i mercati di prossimità; • Sostenere le forme di turismo sostenibile individuate dal "Progetto per lo sviluppo e la commercializzazione dell'offerta turistica nell'area GAL" (Misura 313 - azione 2.a); • Promuovere le forme di turismo accessibile che sono state progettate e sviluppate nell'area GAL attraverso l'attivazione delle azioni 2.b e 2.d del PSL del GAL.
<p>Collegamento con i fabbisogni prioritari</p>	<p>L'operazione corrisponde ai seguenti fabbisogni prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettere in rete gli operatori presenti sul territorio ed organizzare il prodotto turistico ▪ Promuovere forme di valorizzazione dei differenti patrimoni locali presenti, al fine di renderli riconoscibili ed esportabili presso i mercati turistici esterni all'area GAL ▪ Organizzare i prodotti dei settori dell'agroalimentare, dell'artigianato tipico, dello sport in montagna e del turismo accessibile

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL richiede – al beneficiario che effettua la domanda di contributo a valere sul presente bando - di predisporre, su qualunque materiale informativo e divulgativo che verrà realizzato, una sezione dedicata al turismo accessibile nell'area GAL.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Ala di Stura	Corio	Pessinetto
Balangero	Germagnano	Rubiana
Balme	Givoletto	Traves
Cantoira	Groscavallo	Usseglio
Cafasse	La Cassa	Val della Torre
Caprie	Lanzo T.se	Vallo T.se
Ceres	Lemie	Varisella
Chialamberto	Mezenile	Viù
Coassolo T.se	Monastero di Lanzo	

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 6 del presente bando:

- **ConSORZI di operatori nel settore del turismo** (alberghiero, extralberghiero, ristorazione e servizi al turista), avente sede legale nell'area del GAL e che abbiano come soci almeno 10 imprese con sede operativa all'interno dell'area GAL;
- **microimprese** (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte nel "Registro delle imprese") aventi come finalità la vendita di servizi turistici, con sede operativa nell'area GAL.

2. Il soggetto che presenta la domanda di contributo deve garantire che almeno n. 5 imprese differenti, con sede operativa sul territorio dell'area GAL, aderiscano ad un progetto di promozione comune e condiviso, attraverso la sottoscrizione di un **Accordo** redatto secondo il modello Allegato 3.

3. Le proposte di soggiorno previste nel progetto stesso dovranno coinvolgere almeno due operatori nel settore alberghiero e/o extra alberghiero, un operatore nel settore della ristorazione e almeno due operatori che erogano servizi al turista oltre al semplice vitto e alloggio (accompagnamento turistico, attività sportive, trasporto, etc.).

Articolo 6 - Tipologia delle operazioni previste

Lo schema seguente sintetizza le tipologie di intervento ammesse.

Tipologie di intervento ammesse	1. predisposizione di proposte di soggiorno flessibili di carattere plurigiornaliero e finalizzate a valorizzare le diverse categorie dell'offerta locale individuate dal "Progetto per lo sviluppo e la commercializzazione dell'offerta turistica nell'area GAL" (Misura 313 - azione 2.a), quindi con particolare riferimento a proposte inerenti la <i>pratica di attività sportive e del tempo libero (estive e invernali), l'escursionismo, la fruizione dei patrimoni naturalistici e ambientali presenti nell'area GAL, il turismo accessibile.</i>
	2. sviluppo, coordinamento di forme di commercializzazione dell'offerta turistica locale innovative per l'area (Sito WEB dedicato relativo all'offerta complessiva e integrata dell'area GAL, Centro unico di prenotazione telematico, inserimento in cataloghi commerciali dedicati), anche attraverso la definizione di accordi.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, articolate nelle azioni immateriali e materiali di seguito precisate:

Spese ammissibili	Azioni ammesse
A) Progettazione e realizzazione di proposte turistiche commercializzabili così come descritte all'art.6	A.1) Ideazione, progettazione e predisposizione di proposte turistiche commercializzabili
	A.2) Incontri e accordi tra imprese turistiche per la costruzione di proposte turistiche commercializzabili e l'organizzazione di reti di offerta
	A.3) Individuazione dei canali/strumenti di promozione e vendita delle proposte turistiche
B) Produzione di materiali informativi e divulgativi (cataloghi, siti web ecc.)	B.1) Azioni promozionali sui social media
	B.2) Progettazione e predisposizione di layout di stampa dei materiali informativi e divulgativi
	B.3) Predisposizione e/o implementazione di piattaforme informatiche (siti web, App per mobile, sistemi di booking on-line, ecc.)
	B.4) Stampa di materiali promozionali off-line (es. materiale cartaceo, tipo cataloghi, brochure, card ecc.)

2. Per entrambe le tipologie di intervento A e B, sono ammissibili a contributo:

- le consulenze e le collaborazioni sino al 20% della spesa ammessa;
- le spese generali sino al 15% della spesa ammessa

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- spese relative a personale dipendente;
- spese di gestione;
- acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- acquisto di hardware;
- lavori in economia;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;

- costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa. Non verranno finanziati interventi realizzati in data precedente alla presentazione della domanda.
2. Il contributo è ammesso in regime “de minimis” (REG. CE n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo articolo (art.10).

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli investimenti realizzati dai soggetti di cui al precedente articolo 5, per ogni domanda di contributo:
 - **la spesa minima** ammessa è pari a **€ 10.000,00**;
 - **la spesa massima** ammessa è pari a **€ 40.000,00**.
2. Non saranno ammesse a contributo istanze il cui importo ammissibile, a seguito di istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente punto 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della misura 313.2.c risultano pari a € 24.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente:
 - non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economica-finanziaria del richiedente;
 - deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si richiede il finanziamento;
 - deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
 - deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso al beneficiario nell’arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 “*de minimis*”, producendo la dichiarazione contenuta nell’Allegato A.2;
 - deve aver sottoscritto un accordo con almeno 5 aziende come previsto al precedente articolo 5 comma 2, secondo il modello Allegato 3.

2. Il progetto oggetto di domanda di contributo **deve comunque prevedere la realizzazione di un sito web o l'implementazione di un sito web già esistente.**

3. Tutto il materiale informativo e promozionale realizzato su supporto informatico e/o cartaceo dovrà prevedere una sezione specifica dedicata al turismo accessibile nell'area GAL, i cui contenuti saranno forniti dal GAL e che potranno comunque essere implementati con proposte aggiuntive formulate dal beneficiario.

4. Se il beneficiario è una microimpresa, dovrà dimostrare di possedere il requisito della vendita di servizi turistici (che dovrà essere chiaramente indicato sulla visura camerale allegata alla domanda di contributo).

5. Se il beneficiario è un Consorzio di operatori turistici, dovrà dimostrare:

- di avere sede operativa sul territorio del GAL;

- di operare statutariamente o per ragione sociale per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

6. Il materiale informativo e promozionale realizzato dovrà prevedere almeno una sezione tradotta in una lingua straniera, a scelta tra lingua inglese e francese.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 313.2.c nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui seguenti parametri:

Parametro	Requisito	Punteggio
CONSISTENZA DELL'AGGREGAZIONE (max 10 punti)	Consorzi o microimprese che operano con un Accordo che prevede l'aggregazione tra 6 e 8 imprese	5
	Consorzi o microimprese che operano con un Accordo che prevede l'aggregazione tra 9 e 10 imprese	8
	Consorzi o microimprese che operano con un Accordo che prevede l'aggregazione di oltre 10 imprese	10
RAPPRESENTATIVITA' DEL TERRITORIO NELL'AGGREGAZIONE (max 10 punti)	Le imprese che aderiscono all'Accordo sono almeno il 50% con sede operativa nell'area GAL	5
	Le imprese che aderiscono all'Accordo sono almeno l'80 % con sede operativa nell'area GAL	8
	Le imprese che aderiscono all'Accordo sono oltre l'80 % con sede operativa nell'area GAL	10

INTEGRAZIONE INTERSETTORIALE DELL'AGGREGAZIONE (max 10 punti)	L'Accordo sottoscritto coinvolge, oltre alle tipologie di aziende turistiche previste nell'articolo 5 comma 3, n. 1 azienda di altro settore (agriturismo, esercizio commerciale, caseificio, etc.)	4
	L'Accordo sottoscritto coinvolge, oltre alle tipologie di aziende turistiche previste nell'articolo 5 comma 3, n. 2 aziende di altro settore (agriturismo, esercizio commerciale, caseificio, etc.)	6
	L'Accordo sottoscritto coinvolge, oltre alle tipologie di aziende turistiche previste nell'articolo 5 comma 3, n. 3 aziende di altro settore (agriturismo, esercizio commerciale, caseificio, etc.)	8
	L'Accordo sottoscritto coinvolge, oltre alle tipologie di aziende turistiche previste nell'articolo 5 comma 3, oltre n. 3 aziende di altro settore (agriturismo, esercizio commerciale, caseificio, etc.)	10
NUOVE PROPOSTE RELATIVE AL TURISMO ACCESSIBILE (max 10 punti)	Il progetto presentato contiene almeno n. 2 proposte di soggiorno dedicata al turismo accessibile nell'area GAL	6
	Il progetto presentato contiene almeno n. 3 proposte di soggiorno dedicata al turismo accessibile nell'area GAL	8
	Il progetto presentato contiene oltre n. 3 proposte di soggiorno dedicata al turismo accessibile nell'area GAL	10
QUALITA' DEL PROGETTO: INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PREVISTE PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI (max 10 punti)	La promozione delle proposte di soggiorno prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti informatici: attivazione e implementazione di siti web, creazione di cataloghi digitali	6
	La promozione delle proposte di soggiorno prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti informatici: attivazione e implementazione di siti web, attività sui social media, creazione di cataloghi digitali	8
	La promozione delle proposte turistiche prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti informatici: attivazione e implementazione di siti web, attività sui social media, creazione di cataloghi digitali, applicazioni per mobile e smartphone ecc.	10

3. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 50 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 15 punti.

4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, il richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) , compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, con i seguenti allegati:

Allegato A.1 - Descrizione del Progetto

Allegato A.2 - Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.3 - Accordo per la progettazione e promozione di proposte di soggiorno inerenti il turismo sostenibile e accessibile nell'area GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

B. Per i Consorzi e le imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto

C. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa

D. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo

E. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda

F. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

G. Per l'acquisto di forniture e/o servizi è necessario presentare tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per ogni fornitura. Nel caso di acquisizioni di servizi altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare

H. Per l'acquisto di forniture e/o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc.). E' comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica

I. Quadro di raffronto, sottoscritta dal legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti I e L che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
5. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

II PARTE - PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

- il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e lo trasmette,

debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale - accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il *link* "Registrazione aziende e privati" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Frazione Fè, 2 - 10070 CERES (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 313.2.c*).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche del presente Bando

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino al **29 luglio 2013**, termine ultimo per l'invio telematico delle domande stesse.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Il termine ultimo per l'invio della copia cartacea è quindi fissato entro le ore 17.00 del **1 agosto 2013**.
3. la domanda di aiuto che preverrà oltre i termini oppure priva, anche parziale, della documentazione richiesta sarà respinta.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 19.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo (fa fede la data di invio telematico delle stesse), sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;

- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.
2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio. Il contributo verrà concesso solamente al soggetto primo in graduatoria, in qualità di attuatore della Misura. Il contributo potrà essere concesso anche in presenza di una sola candidatura, se ritenuta ammissibile ai sensi del Bando.
4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare la graduatoria delle domande ed i relativi progetti
5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto beneficiario sarà informato dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovrà:
- comunicare l'accettazione del contributo;
- L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.
7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati dopo la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Il progetto ammesso a contributo deve essere concluso entro il 20 dicembre 2013.
2. **Il progetto si considera concluso quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.**
3. E' possibile richiedere una proroga, una sola volta per ciascun investimento, in caso di avvenimenti motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente. Il GAL si riserva di valutarne le motivazioni e di concedere un periodo aggiuntivo per l'ultimazione del progetto.
4. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che in caso di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - a) non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) o equipollenti qualora dovuto. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
 - b) non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:

 - Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - c) non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d) non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL AGEA ed ARPEA;
 - e) abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f) siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n.+ 2).
2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:
 - 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
 - 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.
2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza maggiore

(quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

4. Gli anni di cui ai precedenti comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

5. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione degli arredi e attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione;
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - essere preventivamente approvato dal GAL
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;

- rispettare gli obiettivi specifici della linea di intervento 1 "Diversificazione del sistema di offerta turistica locale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso e l'introduzione di nuovi interventi.

3. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. *Carta di credito*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/ carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

Articolo 30 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Non sono previsti anticipi ed acconti.

2. Il saldo del contributo spettante al beneficiario verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

3. Per richiedere l'erogazione del **saldo**, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo seguendo la procedura on-line e la consegna al GAL della copia cartacea stampata e firmata;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo per gli interventi strutturali Allegato B
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 31 – Controlli amministrativi e in loco

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
 - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la sede operativa del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 10070 Ceres (TO) nel seguente orario:

Martedì h 9,30 – 13.30 / 14.30 – 16.30

Mercoledì h h 9,30 – 13.30 / 14.30 – 16.30

Giovedì h h 9,30 – 13.30 / 14.30 – 16.30

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL www.gal-vallilanzocerondacasternone.it

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Ivrea.

Articolo 35 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone www.gal-vallilanzocerondacasternone.it e trasmesso via mail per la pubblicazione all'Albo Pretorio della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.